

REGIONE DEL VENETO



MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
DIPARTIMENTO PER LE  
COMUNICAZIONI

Schema di Convenzione per lo Sviluppo della Banda Larga  
sul Territorio della Regione del Veneto  
ai sensi della Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 che approva l'aiuto di stato n° 646/2009.

tra

Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, CF. 80007580279, nella persona del ..... nato il ..... (in seguito denominata "Regione"), .....

e

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in viale America 201, 00144 Roma, codice fiscale ....., rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni, ....., nato il .....

(Ministero e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente, "Parte")

#### PREMESSO CHE

- Il Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per l'Italia, per sviluppare l'infrastruttura a Banda Larga nelle aree rurali dell'Unione europea.
- Nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) 2007-2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricondotto e collegato la priorità strategica relativa alla Banda Larga all'obiettivo prioritario dell'Asse III – Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale".
- Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per la Regione del Veneto è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 3560 del 13 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni e approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) n. 4682 del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- La Commissione europea ha approvato l'aiuto di stato n° 646/2009 ed il relativo progetto "Banda Larga nelle Aree Rurali d'Italia" con decisione C(2010) n. 2956 del 30 aprile 2010.
- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2414 del 4 agosto 2009, la Regione del Veneto ha approvato lo schema di Accordo di Programma con il Ministero dello sviluppo economico, avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto.
- L'Accordo di programma sottoscritto il 10 settembre 2009 prevede che la Regione del Veneto finanzi il programma con complessivi euro 6.550.852,00.= (Iva esclusa) a valere sui fondi assegnati in attuazione della misura 321 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

- Con la sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione del Veneto e il Ministero dello sviluppo economico hanno perseguito l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a Banda Larga nelle aree rurali del territorio regionale.
- In tale accordo il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni è individuato quale Amministrazione delegata per la realizzazione degli interventi.
- L'articolo 7 del predetto accordo prevede la costituzione di apposito Comitato di monitoraggio e verifica (di seguito denominato "Comitato") per l'attuazione dello stesso individuandone i relativi compiti e funzioni. Il suddetto Comitato svolge anche le funzioni richiamate nella presente convenzione.
- Con Deliberazione n. 1753 del 26 ottobre 2011 la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, lo schema di Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni sulla base a valere sui fondi assegnati in attuazione della misura 321 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. La convenzione veniva siglata tra le parti in data 2 dicembre 2011.
- Con Deliberazione n. 2605 del 18 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato un Atto integrativo al citato Accordo di programma, avente ad oggetto ulteriori iniziative di infrastrutturazione del territorio regionale per un importo complessivo di Euro 22.239.781,00=, di cui Euro 14.239.781,00 (Iva esclusa) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013; l'atto integrativo veniva siglato tra le parti in data 28/01/2013;

Considerato che

- Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80 del 2005, della legge n. 69 del 2009 e della legge n. 111 del 2011.
- Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico hanno proceduto alla sottoscrizione dei citati Accordo di Programma in data 10 settembre 2009, Atto Aggiuntivo in data 11/02/2011 e Atto integrativo in data 28/01/2013, con l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività banda nel territorio regionale.
- L'erogazione dei contributi al beneficiario della misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto è in capo ad Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura). Avepa è responsabile dei controlli, dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione del pagamento per le operazioni cofinanziate dal FEASR.

Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

### Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato Amministrazione delegata) relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse e finalizzati al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per il servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali della Regione del Veneto. La dotazione finanziaria, per euro 11.671.315,00.= (Iva esclusa), deriva dalla disponibilità della misura 321 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per il Veneto e nel rispetto dell'aiuto adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010. L'Iva a carico della Regione ammonta a euro 2.450.976,00.=.

2. Il Piano Tecnico Territoriale, che costituisce l'allegato B alla Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Giunta regionale del Veneto, che viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, definisce le aree di intervento e i territori sui quali intervenire, nel rispetto dei vincoli di impiego del FEASR, le modalità di realizzazione degli interventi, le tempistiche di realizzazione integrata e coordinata. La definizione delle aree tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per la banda larga sul territorio nazionale effettuata dal Ministero.

### Articolo 3

(Proprietà delle infrastrutture realizzate)

1. Le Parti convengono che le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate sul territorio regionale con provvista finanziaria dell'Unione Europea e afferenti il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 sono di proprietà dell'Amministrazione regionale.

### Articolo 4

(Amministrazione delegata)

1. La Regione, ai sensi del punto (24) della decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010, delega il Ministero dello sviluppo economico alla realizzazione dell'intervento.

2. L'Amministrazione delegata si impegna al rispetto degli obblighi previsti al riguardo dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare alle disposizioni sugli appalti pubblici, delle procedure stabilite dal PSR della Regione del Veneto 2007-2013, e di quanto contenuto nella decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010.

3. Nello svolgimento delle attività delegate il Ministero si potrà avvalere di altri soggetti nel rispetto delle normative vigenti.

### Articolo 5

(Compiti dell'Amministrazione Delegata)

1. L'Amministrazione Delegata provvederà a predisporre gli atti e a svolgere le azioni necessarie all'avvio e all'espletamento delle attività indicate nel Piano Tecnico Territoriale, allegato alla presente Convenzione e nelle ulteriori disposizioni operative e procedurali di attuazione adottate dalla Regione e da Avepa, in conformità a quanto previsto dal PSR della Regione del Veneto 2007-2013 e disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente.

2. L'Amministrazione delegata, agirà per conto della Regione e svolgerà le seguenti funzioni:

- realizzazione della consultazione pubblica e definizione delle aree rurali bianche sulle quali intervenire;
- gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel progetto preliminare di cui al successivo comma 3;

- attività per la realizzazione del Piano Tecnico Territoriale in qualità di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, in via esemplificativa: responsabilità del

procedimento, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo, eventuali imposizioni di servitù finalizzate all'installazione delle infrastrutture, elaborazione degli atti propedeutici alla gara, svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, stipula del relativo contratto ed espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi, direzione dei lavori e collaudo nonché attività amministrative e contabili correlate, prestazione dell'assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito di procedimenti menzionati nei punti precedenti, nel corso dei lavori e in epoca successiva sino all'approvazione del collaudo;

- attività connesse alla gestione delle infrastrutture in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 10, dal regime di aiuto n° 646/2009 e dal relativo progetto notificato: espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di gestione e di rendicontazione, contabilizzazione dei proventi e degli oneri economici derivanti dalla gestione delle reti realizzate, utilizzo e reinvestimento degli eventuali extraprofiti.

Le attività di cui ai punti 1 e 2 sono responsabilità dell'Amministrazione delegata, che ricopre il ruolo di Beneficiario ai sensi della misura 321 del PSR 2007-2013 per il Veneto, in quanto esecutore dell'intervento e quindi destinatario dell'aiuto comunitario.

3. L'Amministrazione delegata entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione provvederà a redigere un Progetto Preliminare che sarà sottoposto all'approvazione dell'Autorità di Gestione del PSR della Regione, previo parere favorevole del Comitato di cui alla premessa. Le parti si avvalgono di referenti tecnici per la predisposizione di eventuali variazioni e di valutazioni tecniche di supporto. Nel Progetto Preliminare sono:

- elencati gli interventi suddivisi per periodo di esecuzione e costo complessivo per ogni singolo comune;
- specificate le tecniche di realizzazione dei singoli interventi con i relativi costi;
- indicate le risorse umane coinvolte con relativi profili professionali per il corretto espletamento delle azioni suddette;
- dettagliate, per ciascuna annualità, le spese riferite sia alle spese generali necessarie al funzionamento della struttura di cui al successivo comma 7 sia a quelle di realizzazione del Progetto Preliminare;

4. Il Progetto Preliminare si intenderà approvato dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso.

5. L'Amministrazione Delegata provvederà in nome e per conto della Regione all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU per 15 (quindici) anni sulle tratte di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente.

6. Al termine della realizzazione del Progetto Preliminare, l'Amministrazione delegata trasferirà, "unitariamente", alla Regione, con apposito atto da sottoscrivere tra le parti, la disponibilità delle tratte di rete realizzate e integrate con fondi del PSR regolamentandone le modalità di gestione. All'occorrenza, su richiesta della Regione, tale trasferimento potrà realizzarsi, a seguito di collaudo positivo, anticipatamente su singole tratte.

7. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, per la parte concernente l'attuazione del Progetto Preliminare l'Amministrazione delegata dovrà organizzare apposita struttura tecnica-organizzativa in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione delegata osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

#### Articolo 6

(Durata)

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2015, prorogabile previo accordo tra le parti formalizzato con lettera raccomandata a.r., salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In questo caso la Regione comunque provvederà al rimborso delle spese sostenute.

#### Articolo 7

(Variazioni del Progetto Preliminare)

1. Le variazioni al Progetto Preliminare devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato di cui alle premesse, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PSR della Regione.

#### Articolo 8

(Copertura finanziaria)

1. La Regione, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi in oggetto, mette a disposizione dell'Amministrazione delegata risorse per un importo complessivo pari a euro 14.122.291,00.=, di cui euro Euro 11.671.315,00.= (iva esclusa) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 ed euro 2.450.976,00.= per l'Iva al 21% a carico del bilancio regionale.

2. L'importo complessivo di cui al comma precedente nella percentuale massima dell'0,5% potrà essere destinato alle spese generali riconosciute per il funzionamento della struttura di cui all'articolo 5 comma 6.

#### Articolo 9

(Erogazione del contributo per le funzioni di Amministrazione delegata)

1. La procedura per l'erogazione del contributo all'Amministrazione delegata di cui al precedente articolo, comma 1, avverrà da parte di Avepa secondo le modalità specificate ai commi successivi:

2. Iscrizione preliminare del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Amministrazione delegata, al Sistema Informativo Settore Primario del Veneto.

3. Presentazione della domanda di aiuto specifica ad Avepa su apposito sistema informatico regionale. La domanda di aiuto è formulata dalla Amministrazione delegata utilizzando il sistema operativo previsto e comprende come allegato il Progetto Preliminare.

4. A seguito della domanda di aiuto Avepa, sulla base dell'approvazione del Progetto Preliminare da parte dell'Autorità di Gestione del PSR della Regione, provvede all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

5. Dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo l'Amministrazione delegata può presentare una Domanda di Pagamento di:

a) Anticipo nella percentuale massima sull'importo dell'aiuto definita dalla normativa comunitaria su presentazione di idonea garanzia;

b) SAL fino all'90% dell'importo dell'aiuto;

c) SAL Finale a collaudo entro la data finale indicata nel provvedimento di concessione.

6. La domanda di pagamento deve contenere l'indicazione dei riferimenti bancari dell'Amministrazione delegata e riferirsi alle sole spese eleggibili, inclusa IVA. L'Amministrazione delegata provvederà ad allegare alla domanda di pagamento il rendiconto delle spese relative alla realizzazione del progetto.

#### Articolo 10

##### (Manutenzione e gestione delle infrastrutture)

1. Con successivo atto le parti definiranno, entro l'ambito di durata della presente Convenzione, le condizioni e le modalità per la manutenzione, gestione operativa ed economica delle infrastrutture.

#### Articolo 11

##### (Obblighi)

1. Il Ministero, in qualità di Amministrazione delegata, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

a) assolvimento delle funzioni affidate ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informativo e di monitoraggio predisposto dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione;

c) raccolta e trasmissione all'Autorità di Gestione del PSR della Regione del Veneto delle informazioni utili alle valutazioni del Progetto;

d) raccolta e trasmissione all'Autorità di Gestione, principalmente attraverso l'alimentazione periodica del sistema informatizzato di Avepa delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione ad Avepa;

e) raccolta e trasmissione all'Autorità di Gestione del PSR della Regione delle informazioni utili al fine di elaborare e presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, il rapporto annuale e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

f) di informazione e pubblicità, previsti dall'articolo 76 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, dall'articolo 58 e dall'allegato VI del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione nonché dal decreto del dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009, in concorso con la Regione;

g) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione e da Avepa;

h) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;

i) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;

l) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie;

m) applicazione delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione e da Avepa, previste in particolare dagli Indirizzi Procedurali di cui all'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1499/2011, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati.

Le suddette funzioni devono essere svolte nel rispetto dei tempi e delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR della Regione e da Avepa.

Articolo 12

(Inadempienze e risoluzioni)

1. In caso di inadempimento di una delle parti sarà applicato l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 13

(Esonero da responsabilità)

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 14

(Referenti)

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione è, in rappresentanza della Regione del Veneto, il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi. Il referente della esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Capo del Dipartimento per le Comunicazioni.

Articolo 15

(Generalità)

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Venezia - Roma, lì \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico